

Procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013, a seguito della modifica dell'articolo 36 della L. R. 8/96 per mezzo dell'articolo 34 della L. R. 1/2012.

Esercizio venatorio alla fauna stanziale

1. Il numero massimo di cacciatori che possono accedere per l'esercizio venatorio nel territorio di ogni A.T.C. alla fauna stanziale della Campania (nominati di seguito soltanto "A.T.C.") è determinato dal prodotto fra territorio agro-silvo-pastorale di competenza dell'A.T.C. ed indice di densità venatoria stabilito nel Piano faunistico venatorio regionale oppure, in mancanza di questo, l'indice di densità venatoria minima Ministeriale.
2. L'accesso dei cacciatori agli A.T.C. è regolato dalle procedure che seguono nel rispetto del numero determinato come descritto al punto 1; non è consentita alcuna ulteriore forma di autorizzazione (tesserini di rappresentanza, inviti, ammissioni fuori graduatoria).
3. L'esercizio venatorio in un A.T.C. da parte dei cacciatori iscritti è consentito nel rispetto della vigente normativa e senza alcuna prenotazione se il loro numero complessivo è inferiore o pari a quello di cui al punto 1.
4. Negli A.T.C. in cui il numero di cacciatori iscritti supera il limite di cui al punto 1, i cacciatori iscritti per l'intera stagione devono effettuare la prenotazione delle giornate di caccia a mezzo della procedura telematica sul sito WEB www.campaniacaccia.it (di seguito soltanto "procedura telematica"); la prenotazione avviene con modalità analoghe a quelle riportate ai successivi punti 28 e 29, l'acquisizione delle prenotazioni è sospesa al raggiungimento del suddetto limite.

Ammissione stagionale con residenza venatoria

5. Ciascun cacciatore residente in Campania che ha presentato domanda di iscrizione per l'annata 2012-2013 ha diritto all'iscrizione nell'A.T.C. che include il Comune di residenza anagrafica, previo consenso del Comitato di gestione o del Presidente se appositamente delegato ed il pagamento della quota di partecipazione e sua validazione, conseguendo in tal modo la "residenza venatoria".
6. La Provincia competente per territorio, con la massima sollecitudine, per mezzo della procedura telematica elabora le domande dei cacciatori residenti e forma gli elenchi dei cacciatori ammissibili agli A.T.C. di competenza; ciascuna domanda deve essere verificata in merito alla completezza ed alla veridicità della dichiarazione di residenza, confrontando il documento allegato; l'elenco è pubblicato dal Comitato di gestione dell'A.T.C. per mezzo della procedura telematica.

7. I cacciatori possono rinunciare all'assegnazione dell'A.T.C. di residenza venatoria, in tal caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, devono far pervenire al Comitato di gestione formale comunicazione di rinuncia, adeguatamente motivata, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nelle forme previste dalla legge; gli A.T.C. prendono atto delle rinunce, provvedono a registrarle tramite la procedura telematica, e ne pubblicano l'elenco.
8. I cacciatori di cui al punto precedente, dopo la conclusione delle altre attività di iscrizione, possono formulare nuova istanza per ottenere la residenza venatoria in un altro A.T.C. che presenti ancora posti disponibili (punto 19); fino all'assegnazione di altro A.T.C. essi conservano il diritto alla reintegrazione ed in seguito all'effettuazione del versamento possono chiedere la riammissione al Comitato di gestione.

Accodamenti agli elenchi per l'ammissione stagionale con residenza venatoria

9. Dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito WEB www.campaniacaccia.it di tutti gli elenchi per l'ammissione con residenza venatoria, i cacciatori che per qualsiasi motivo non sono inclusi in essi, compresi coloro che acquisiscono per la prima volta la licenza di porto di fucile, per mezzo della procedura telematica possono formulare istanza di inserimento (accodamento) in quello relativo all'A.T.C. in cui ricade la residenza anagrafica. L'istruttoria delle domande e l'inserimento in coda all'elenco sono effettuati con le modalità evidenziate al punto 6.

Ammissione stagionale senza residenza venatoria

10. Dal giorno successivo alla pubblicazione di tutti gli elenchi per l'ammissione con residenza venatoria, per trenta giorni consecutivi, i cacciatori rubricati possono presentare domanda di ammissione senza residenza venatoria solo negli A.T.C. in cui non è stato raggiunto il numero massimo di cui al punto 1, segnando le preferenze nel numero e nell'ordine desiderati.
11. A scadenza dei termini di presentazione delle istanze, queste sono istruite dall'A.T.C.; le relative graduatorie tengono conto, nell'ordine di preferenza segnato nella domanda, dei criteri di priorità stabiliti nel Regolamento regionale 626/2003, ed includono solo l'A.T.C. più favorevole per il cacciatore; esse sono pubblicate per mezzo della procedura telematica.

Ammissione stagionale di cacciatori non residenti in Campania

12. Le domande di accesso agli A.T.C. inoltrate dai cacciatori italiani non residenti in Campania per l'annata 2012-2013 sono istruite dall'A.T.C.; quelle positivamente elaborate per mezzo della procedura telematica, nel limite massimo del 5% del numero di cui al punto 1 sono inserite nelle graduatorie provvisorie riservate e pubblicate sul sito www.campaniacaccia.it; l'istanza è equiparata a richiesta di residenza venatoria per la Campania se integrata, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria, da dichiarazione sostitutiva di atto

notorio, resa nelle forme previste dalla legge, recante formale richiesta per acquisire la residenza venatoria nella regione Campania.

Adempimenti successivi alla pubblicazione degli elenchi o delle graduatorie

13. I cacciatori in posizione utile negli elenchi o nelle graduatorie provvisorie provvedono, entro quindici giorni dalla pubblicazione, a regolarizzare il pagamento della quota di iscrizione, a comunicare all'ATC l'avvenuto pagamento, ed inserire in procedura gli estremi del versamento; il presidente del Comitato di Gestione dell'A.T.C. può formalmente motivare ed approvare la posticipazione di tale termine fino ad un massimo di 15 giorni; la decisione è pubblicata sul sito www.campaniacaccia.it.
14. Il completamento della procedura di ammissione, con e senza residenza venatoria, avviene mediante l'accertamento del pagamento della quota di partecipazione da parte dell'A.T.C., che provvede a validarlo confermando così l'iscrizione. Non sono iscrivibili ad A.T.C. senza residenza venatoria i cacciatori che non hanno completato l'iscrizione con residenza venatoria.
15. I cacciatori inadempienti nel pagamento della quota sono sospesi dall'elenco o dalle graduatorie ad opera degli organi di gestione degli A.T.C., previa verifica del mancato versamento.
16. I cacciatori sospesi dagli elenchi per ammissione con residenza venatoria nell'A.T.C. dove ricade la residenza anagrafica conservano il diritto alla reintegrazione, e a seguito di effettuazione del versamento possono chiedere la riammissione al Comitato di gestione; essi non potranno però presentare l'istanza d'iscrizione con residenza venatoria in altro A.T.C. di cui al punto 19;
17. I cacciatori sospesi dalle graduatorie senza residenza venatoria, o relative ai residenti fuori regione, conservano il diritto alla reintegrazione nell'A.T.C. loro assegnato solo se fanno pervenire entro i 30 giorni successivi all'ultimo giorno utile per il pagamento valide motivazioni a giustificazione dell'inadempienza e copia autentica del versamento effettuato; la reintegrazione è subordinata alla decisione del Comitato di gestione.
18. I posti liberati dai cacciatori sospesi e non riammessi nelle graduatorie senza residenza venatoria, o dei residenti fuori regione, sono assegnati per scorrimento ordinato delle graduatorie a seguito di determinazione del Presidente dell'A.T.C., che deve evidenziare anche il termine per il pagamento a pena di sospensione dalla graduatoria; il processo deve essere reiterato fino a completa copertura dei posti disponibili o completo scorrimento delle graduatorie.
19. Dalla data di apertura dell'attività venatoria, tutti i posti per iscrizione stagionale non altrimenti assegnabili per scorrimenti, reintegrazioni, o riserve, sono attribuiti per accodamento dai Comitati di gestione, nel limite consentito dal punto 1, a seguito di istanze di cacciatori già

iscritti in altro A.T.C, residenti o non residenti in Campania (in tal caso senza superare i posti loro riservati), a mezzo della procedura telematica, e successiva dimostrazione dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione; tale possibilità è consentita anche a coloro che hanno rinunciato all'assegnazione dell'A.T.C. di residenza venatoria (punti 7 e 8), ma non ai cacciatori sospesi dagli elenchi per inadempienza nel pagamento (punto 16).

Accesso giornaliero

20. La quota dello 0,5% del numero di cacciatori che possono accedere nel territorio di ogni A.T.C. alla fauna stanziale di cui al punto 1, è riservata ad istanze di accesso giornaliero di cacciatori residenti o non residenti in Campania; la quota di partecipazione economica per l'ammissione è stabilita in misura non inferiore al 30% di quella individuata per l'accesso stagionale.
21. L'accesso giornaliero, fino ad un massimo di cinque giorni consecutivi (escludendo dal computo il martedì ed il venerdì, giorni di silenzio venatorio) viene richiesto mediante prenotazione tramite la procedura telematica. L'accesso è subordinato all'autorizzazione del Comitato di Gestione dell'A.T.C. o del Presidente se appositamente delegato previa verifica del pagamento della relativa quota di partecipazione.
22. Le giornate di caccia con accesso giornaliero devono essere annotate, come di norma, nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando l'A.T.C. in cui viene effettuata.

Errori, richieste di riesame, ricorsi

23. Le province e gli A.T.C. in caso di errori nell'istruttoria e nell'elaborazione degli elenchi o delle graduatorie, devono adottare provvedimenti in autotutela, disponendo le opportune correzioni.
24. Entro quindici giorni dalla pubblicazione degli elenchi, o delle graduatorie, i cacciatori che intendono richiedere il riesame dell'istanza a causa di eventuali errori di imputazione dei dati, devono far pervenire formale domanda all'A.T.C. competente, che provvede entro 15 giorni dal ricevimento alla verifica della correttezza della procedura ed all'eventuale correzione dei dati e dei provvedimenti adottati.
25. L'eventuale mancato accoglimento della domanda, o l'annullamento dell'ammissione, deve essere motivato e reso noto al richiedente che, se ravvisa violazioni, può formulare ricorso alla giustizia amministrativa nei termini di Legge;
26. La pubblicazione o la modifica di elenchi e graduatorie devono essere sempre disposti con formale provvedimento dell'A.T.C..

Esercizio venatorio all'avifauna migratoria

27. Ciascun cacciatore che ha acquisito la residenza venatoria in Campania può esercitare l'attività venatoria alla sola avi-fauna migratoria, per il numero di giornate definite dall'articolo 36 della

L. R. 8/1996, compatibilmente con il calendario venatorio in vigore, nelle aree utili alla caccia delle province della Campania. L'esercizio di tale diritto è subordinato al pagamento alla Regione Campania della quota stabilita dalla normativa regionale di Settore, sul conto corrente intestato alla Regione Campania n. 21965181, con codice tariffa 1150 "CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA", ed alla prenotazione della giornata di caccia.

Prenotazione per l'esercizio venatorio alla migratoria

28. La prenotazione della giornata di caccia può essere effettuata on line attraverso la procedura telematica, o telefonica, o tramite s.m.s., fino ad un'ora prima del tramonto del giorno prescelto.
29. Il cacciatore può annullare la prenotazione entro le ore sette del giorno prescelto; se la prenotazione è effettuata nello stesso giorno è annullabile entro l'ora successiva.
30. La struttura regionale competente provvede a monitorare preventivamente, attraverso le prenotazioni giornaliere, l'accesso nelle singole province e, qualora queste raggiungano la soglia di 1 cacciatore ogni 40 ettari di T.A.S.P. provinciale, sospende l'acquisizione delle prenotazioni per la provincia e per il giorno in cui si verifica la criticità; la soglia su menzionata, così determinata in via precauzionale, è suscettibile di modificazioni dopo l'inizio dell'attività venatoria, in considerazione della precisa determinazione del numero di cacciatori che hanno acquisito la residenza venatoria.
31. Le giornate di caccia per l'esercizio dell'attività venatoria all'avi-fauna migratoria devono essere annotate, come di norma, nello spazio appositamente riservato sul tesserino regionale, prima di iniziare l'attività venatoria e specificando la Provincia in cui viene effettuata.

Disposizioni conclusive

32. I criteri specificati con precedenti circolari in contrasto con quanto sopra precisato sono da intendersi modificati dal presente documento; per quanto non riportato valgono le disposizioni di cui alla L. R. 10 aprile 1996, n. 8, ed al decreto del presidente della Giunta regionale della Campania n. 626, del 22 settembre 2003 "Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia" relativamente alle parti non in contrasto con le norme più recenti.
33. Ogni punto definito nel presente documento in contrasto con eventuali norme più recenti deve essere disapplicato.